

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1879

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Collegio di Cicciano :

La Giunta,

« Considerando che gli elettori cancellati dalla lista elettorale per decreto prefettizio, se muniti del certificato dell'appello introdotto contro tale decisione, esercitarono il loro voto, ben ne avevano il diritto per espressa sanzione di legge. E quando tutte le ricerche fatte, gl'indizi e le prove addotte, perfino le inchieste eseguite dal magistrato competente non riuscirono ad invalidare quel che risulta dai verbali, che tali elettori nel fatto esperimentarono il loro dritto con le forme e i modi indicati dalla legge stessa, scrivendo cioè la scheda col nome del candidato, non si può disconoscere o mettere nel nulla il loro fatto e i voti validamente accertati ;

« Considerando che se pure possa disputarsi se i 57 elettori dichiarati analfabeti dalla sezione civile della Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 21 maggio 1879, siano da ritenersi effettivamente tali per non aver saputo scrivere in pubblico esperimento tutti i dieci nomi dettati dal pretore di Biano, non può però revocarsi in dubbio che, almeno 54 di essi, scrissero il proprio nome e il casato, e quelli del candidato Gabriele Ravelli, in modo chiaro e intelligibile, alla presenza del giudice inquirente del tribunale di Santa Maria, e la prova è in atti. Cosicchè se questi elettori non sono letterati secondo i criteri assunti dalla Corte di appello, ben poterono però scrivere nella scheda il nome e il cognome del loro candidato ; epperò rimane esclusa qualunque supposizione di sostituzione di schede, di schede anticipatamente scritte da altra mano, o di brogli consimili.

« Considerando che anche a voler ritenere come indiscutibile la teorica adottata dalla Corte d'appello di Napoli, invero contraddetta da altra giurisprudenza, che non si abbiano i requisiti per essere elettore scrivendo solo il proprio nome e quello di qualche altro, ma che debbasi sapere scrivere in modo intelligibile tutti i nomi registrati nel martirologio e nel calendario, non si potrebbe applicarla però, quella teorica, che per l'avvenire, radiando cioè dalle liste, all'occasione della loro periodica revisione, tutti coloro che non si trovino nelle condizioni volute da quel pronunziato,

« Il che, per vero, è implicitamente consentito dalla citata sentenza, la quale, considerando che quando l'elettore esercita il dritto elettorale, nella scheda non deve scrivere che il nome del candidato cui intende dare il suo voto, mentre per essere elettore ciò non è sufficiente; chiaramente esprime il concetto che se il dritto elettorale fu esercitato per una qualunque disposizione della legge, deve ba-

stare che l'elettore abbia scritto nella sua scheda il nome del candidato, salvo poi a non potere essere compreso fra gli elettori, e mantenuto nelle liste, se la sua capacità e la sua attitudine non si estenda più oltre. Ciò che d'altronde è conforme allo spirito della legge, mentre non si comprende perchè si faculterebbero ad esercitare il dritto del voto gli elettori ricorrenti al magistrato contro la cancellazione voluta dal prefetto, se poi quel voto dovesse venire annullato. Indubitatamente tali ragioni sono confortate da quel canone che nega di concedere al pronunziato del magistrato un effetto retroattivo, nega di attribuirgli la forza di mettere nel nulla un fatto compiuto nei modi di legge, ed un dritto esercitato con la garanzia della stessa.

« Considerando infine che tutte le accuse di violenze, minacce, disordini, corruzioni, sottrazioni di schede, aggiunzione di schede false e di nomi di elettori non presenti, sono dichiarate insussistenti, o almeno non provate, con l'ordinanza della Camera di Consiglio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 29 agosto 1879, e confermata, in questo, dalla sentenza della sezione di accusa della Corte d'appello di Napoli, del 14 novembre scorso, la quale inoltre, come complemento, dichiarava non farsi luogo a procedimento penale contro gl'imputati del reato di falso, e condannava la parte civile alla rivalsa della totalità delle spese.

« La Giunta, a maggioranza di otto voti, contro uno, conclude proponendo alla Camera la convalida della elezione avvenuta nel collegio di Cicciano il 20 aprile 1879 con la proclamazione dell'onorevole signor Gabriele Ravelli. »

Il presidente, MORINI.

Il relatore, CORREALE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro le conclusioni della Giunta l'onorevole Billia. Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti e di far silenzio.

BILLIA. Sorgo a combattere le conclusioni della Giunta delle elezioni; e come io credo di dar prova di coerenza combattendole, così confido che la Camera darà prova di altrettanta coerenza rigettandole.

Onorevoli colleghi, a tutti voi è noto come il collegio di Cicciano, abbia data larga materia di lavoro alla Giunta delle elezioni ed alla Camera a proposito dell'elezione del suo deputato. Non è la prima volta che, proclamato dal collegio a deputato l'onorevole Ravelli, la Giunta delle elezioni e la Camera han dovuto respingerlo.

Ricorderà la Camera come nell'approvazione definitiva delle liste del 1877 fossero stati esclusi ses-